

COMUNICATO

Comunicato di rettifica relativo al decreto 12 aprile 2006, riguardante la «Modifica degli allegati I, II, III, IV, V, VI e XIII/A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive e decisioni comunitarie, concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali».

Nel decreto suddetto, pubblicato nel supplemento ordinario n. 165 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 15 luglio 2006, «l'Allegato VII» riportato alla pag. 95 e' sostituito «dall'Allegato XIII/A» di seguito riportato:

Allegato XIII/A

INFORMAZIONI RICHIESTE PER IL PASSAPORTO DELLE PIANTE

1. Passaporto delle piante CE.
2. Indicazione dello Stato membro (o codice).
3. Indicazione dell'Organismo ufficiale responsabile o del suo codice.
4. Numero di registrazione.
5. Singolo numero di serie, di settimana o di partita.
6. Denominazione botanica.
7. Quantitativo.
8. La dicitura specifica «ZP» per la validita' territoriale del passaporto e, se del caso, il nome della o delle zone protette per le quali il prodotto e' qualificato.
9. La dicitura specifica «RP» in caso di sostituzione di un passaporto e, se del caso, il codice del produttore dell'importatore originariamente registrato.
10. Se del caso, il nome del Paese di origine o del Paese di spedizione, per i prodotti di Paesi terzi.

ALLEGATO XIII B e C

ALLEGATO XIII/B

TIPO A

SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO  
 PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE  
 SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI:

---

COD. PRODUTTORE:

N. DI SERIE

SPECIE BOTANICA
QUANTITA'
PAESE DI ORIGINE

TIPO B

SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO  
 PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE  
 SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE B DI:

---

COD. PRODUTTORE:

N. DI SERIE

COD. PRODUTTORE ORIGINARIO

SPECIE BOTANICA
QUANTITA'
PAESE DI ORIGINE

TIPO C

SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO  
 PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE  
 SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI:

---

COD. PRODUTTORE:

N. DI SERIE

COD. ZONA DI DESTINAZIONE

SPECIE BOTANICA
QUANTITA'
PAESE DI ORIGINE

## PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE

Note esplicative per la compilazione del "PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE"

Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE è apposto dalle ditte iscritte al Registro dei Produttori ai vegetali, prodotti vegetali e altre voci descritte all'art. 25 del presente decreto per consentirne lo, spostamento all'interno del territorio Comunitario.

Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE è costituito da un'etichetta ufficiale realizzata in materiale non deteriorabile. Detto passaporto deve contenere le informazioni da 1 a 10 di cui all'allegato XIII A, come evidenziato dagli esempi (Tipo A, B e C) dell'allegato XIII B.

Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE DI SOSTITUZIONE (TIPO B) riporta sullo sfondo le lettere maiuscole "RP".

Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE PER ZONE PROTETTE (TIPO C) riporta sullo sfondo le lettere maiuscole "ZP".

Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE OSEMPLIFICATO evidenziato dagli esempi (TIPO D, TIPO E) dall'allegato XIII C può essere utilizzato in alternativa al precedente e congiuntamente ad un documento di accompagnamento commerciale.

In questo caso l'etichetta non deteriorabile, deve contenere almeno le informazioni comprese da 1 a 5 indicate nell'allegato XIII A; il documento di accompagnamento deve contenere le informazioni da 1 a 10 indicate nell'allegato XIII A.

Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE può essere prestampato interamente o in parte, ed in quest'ultimo caso completato a macchina o in stampatello secondo le disposizioni dell'art. 28 del presente decreto.

E, necessario che il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE riporti la denominazione del Servizio Fitosanitario Regionale che ha rilasciato alla ditta l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante.

## ALLEGATO XIV

## COMUNITA' EUROPEA: NOTIFICA DI INTERCETTAZIONE DI UNA SPEDIZIONE PROVENIENTE DA UN PAESE TERZO

<b>1. ESPORTATORE</b> a. Nome: b. Indirizzo: c. Paese:	<b>2. PRATICA DI INTERCETTAZIONE</b> a. Numero: Richiesta di diffusione verso <input type="checkbox"/> b. Stati membri <input type="checkbox"/> c. OEPP	
<b>3. DESTINATARIO</b> a. Nome: b. Indirizzo: c. Paese: d. Paese + e. Luogo di destinazione:	<b>4. A. Organismo per la produzione dei vegetali di:</b> b. verso:	
	<b>5. a. Paese + b. Luogo di provenienza:</b>	
	<b>6. a. Paese + b. Luogo di origine:</b>	
<b>7. TRASPORTO</b> a. Modo di trasporto: b. Mezzo (i) di trasporto c. Identificazione:	<b>9. IDENTIFICAZIONE DELLA SPEDIZIONE</b> a. Tipo di documento: b. N. di documento: c. Paese + d. Luogo di rilascio: e. Data di rilascio:	
<b>8. PUNTO DI ENTRATA:</b>		
<b>10. DESCRIZIONE DELLA PARTE INTERCETTATA DELLA SPEDIZIONE</b> a. Natura del(i) collo(i) /contenitore(i): b. Marchio(i) del(i) collo c. Paese: d. Paese + e. Luogo di destinazione:		

## ALLEGATO XV

1. Ai fini di quanto disposto al Titolo X del presente decreto devono essere rispettate le seguenti condizioni generali:

- la natura e gli obiettivi delle attività per le quali il materiale viene introdotto o spostato sono stati esaminati dal Servizio fitosanitario centrale e sono risultati conformi alla nozione di prove o scopi scientifici e lavori di selezione varietale di cui alla direttiva 2000/29/CEE;
- le condizioni di quarantena dei locali e degli impianti nel sito o nei siti in cui si svolgeranno le attività sono stati controllati per verificare il rispetto delle disposizioni di cui al punto 2 e approvati dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
- il Servizio fitosanitario regionale limita la quantità di materiale al livello necessario per le attività approvate e non superiore in ogni caso alle quantità che sono state stabilite in considerazione degli impianti di quarantena disponibili;
- il servizio fitosanitario regionale deve esaminare e riconoscere le qualifiche scientifiche e tecniche del personale che eseguirà le attività.

2. Ai fini di quanto disposto al punto 1, le condizioni di quarantena dei locali e degli impianti nel sito o nei siti in cui si svolgeranno le attività devono essere tali da garantire il trattamento del materiale in condizioni di sicurezza, da contenere gli organismi nocivi pericolosi e da escludere qualsiasi rischio, di diffusione di tali organismi nocivi.

Il Servizio fitosanitario regionale stabilisce per ciascuna attività indicata nella domanda il rischio di diffusione degli organismi nocivi conservati in condizioni di quarantena tenendo conto del tipo, di materiale e d'attività in causa, della biologia degli organismi nocivi, delle vie di diffusione dei medesimi, dell'interazione tra l'ambiente ed altri fattori connessi al rischio costituito dal materiale.

In esito alla valutazione del rischio, il Servizio fitosanitario regionale prende in considerazione e stabilisce in particolare:

- a) le seguenti misure di quarantena concernenti i locali, gli impianti e i metodi di lavoro:
- l'isolamento fisico da qualsiasi altro materiale vegetale e organismo nocivo, compreso eventualmente il controllo della vegetazione nelle zone circostanti;
  - la designazione di una persona da contattare responsabile delle attività;
  - l'accesso ai locali e agli impianti nonché alla zona circostante, secondo il caso, riservato unicamente al personale autorizzato;
  - l'identificazione adeguata dei locali e degli impianti, con l'indicazione del tipo di attività e del personale responsabile
  - la tenuta di un registro delle attività svolte e un manuale delle procedure operative, comprese quelle in caso di rilascio di organismi nocivi dal confinamento;
  - adeguati sistemi di sicurezza e di allarme ;
  - misure di controllo atte a prevenire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi nei locali;
  - procedure controllate per il campionamento e il trasferimento del materiale tra locali e impianti;
  - lo smaltimento controllato di rifiuti, terra e acqua, secondo i casi;

- procedure adeguate di igiene e di disinfezione, servizi per il personale e attrezzature;
- misure e attrezzature idonee per lo smaltimento del materiale sperimentale;
- procedure e attrezzature idonee per l'indexaggio (compreso l'esame);

e

b) ulteriori misure di quarantena in funzione della biologia e dell'epidemiologia specifica del tipo di materiale in causa e delle attività approvate:

- il materiale è conservato in impianti con accesso separato del personale al locale tramite doppia porta;
- il materiale è conservato con pressione dell'aria negativa;
- il materiale è conservato in contenitori ermetici provvisti di maglie adeguate e di altre barriere, ad esempio barriera ad acqua contro gli acari, contenitori chiusi in terra contro i nematodi, trappole elettriche contro gli insetti;
- il materiale è conservato isolato da qualsiasi altro organismo nocivo o materiale, ad esempio materiale fertilizzante virulifero e materiale ospite;
- il materiale riproduttivo è conservato in contenitori appositi provvisti di dispositivi di manipolazione;
- gli organismi nocivi non sono, incrociati con specie o ceppi indigeni;
- gli organismi nocivi non sono posti in coltura continua;
- il materiale è conservato in condizioni che consentono di limitare rigorosamente la moltiplicazione degli organismi nocivi, ad esempio in un regime ambientale che ne impedisca la diapausa;
- il materiale è conservato secondo modalità che impediscano la diffusione tramite propagoli, evitando ad esempio, correnti d'aria;
- si applicano procedure intese a verificare la purezza delle colture degli organismi nocivi, che devono essere indenni da parassiti e altri organismi nocivi;
- si applicano idonei programmi di controllo del materiale al fine di eliminare eventuali vettori;
- in caso di attività in vitro, il materiale è manipolato in condizioni sterili e il laboratorio deve essere attrezzato per l'esecuzione di operazioni asettiche;
- gli organismi nocivi propagati da vettori sono conservati in condizioni tali da evitare qualsiasi propagazione tramite vettore, ad esempio prevedendo maglie controllate o un confinamento del suolo;
- si applica l'isolamento stagionale al fine di effettuare le attività nei periodi a basso rischio fitosanitario.